

COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

NORMATIVA

- R.D. 18.6.1931, n.773. R.D. 6.5.1940 n.635;
 - D.P.R. 19.06 1979 n.348;
 - Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26.7.84 n.117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente);
 - Legge 7.8.1991, n.241;
 - Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - D. L.vo del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada);
 - D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione Codice della Strada);
 - D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
 - D.L.vo 18.08.2000, n.267;
 - Legge Regionale 07.12.2005 n.21;
-

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Disciplina dei servizi
- Art. 4 - Determinazioni del numero delle autovetture da immettere nel servizio
- Art. 5 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 6 - Condizioni d'esercizio
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 8 - Responsabile del servizio

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA
 - Art. 09 - Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura
- CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA
 - Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio
 - Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
 - Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
 - Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione- Punteggi-Titoli preferenziali
 - Art. 14 - Esame delle domande e valutazione dei titoli
 - Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura
 - Art. 16- Comunicazione dell'esito della domanda. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione . Termine di rilascio
 - Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

- CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA
 - Art. 18 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura
 - Art. 19 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

TITOLO III - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA
 - Art. 20 - Validità dell'autorizzazione
 - Art. 21 - Verifica e revisione delle autovetture
 - Art. 22 - Libretto di servizio
 - Art. 23 - Caratteristiche delle autovetture. Sostituzione
 - Art. 24 - Contrassegni per le autovetture
 - Art. 25 - Contachilometri
 - Art. 26 - Stazionamento veicoli. Acquisizione del servizio
 - Art. 27 - Collaborazione alla guida
 - Art. 28 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite
- CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO
 - Art. 29 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
 - Art. 30 - Comportamento dell'utente durante il servizio
 - Art. 31 - Trasporto persone portatrici di handicap
 - Art. 32 - Divieto per gli autoveicoli di sostare su aree pubbliche
- CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
 - Art. 33 - Addetti alla vigilanza
 - Art. 34 - Sanzioni amministrative
 - Art. 35 - Violazioni e sanzioni
 - Art. 36 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
 - Art. 37 - Reclami sul servizio
 - Art. 38 - Sospensione dell'autorizzazione
 - Art. 39 - Revoca dell'autorizzazione
 - Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione
 - Art. 41 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 - Approvazione del regolamento
- Art. 43 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
- Art. 44 - Abrogazioni - Norma finale

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggette alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse e della normativa vigente.

Art. 2

Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che avanza, presso la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

Art. 3
Disciplina dei servizi

1. Il servizio di cui all'art. 2 è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sarda, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4
Determinazioni del numero delle autovetture da immettere nel servizio

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, l'Amministrazione comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 1, della Legge 15.1.92 n.21 e delle disposizioni regionali in materia, stabilisce il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base dei seguenti elementi:
 - l'entità della popolazione del territorio comunale;
 - la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
 - l'entità, la frequenza dei servizi pubblici di trasporto interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi del Codice della Strada.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio di noleggio ai sensi del comma 1.

Art. 5
Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.6
Condizioni d'esercizio

1. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.
3. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente.

4. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art.85 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/92, una volta istituito, o in possesso dei requisiti di legge.
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 8

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio dovrà:

- a) valutare le problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento;
- b) esaminare le domande di partecipazione, valutare i titoli e formare la graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili messe a concorso;
- c) verificare le autovetture prima dell'ammissione in servizio;
- d) promuovere indagini sull'esercizio del servizio;
- e) adottare i provvedimenti di sospensione e decadenza delle autorizzazioni.

TITOLO II

Il noleggio con autovettura

CAPO I

La professione di noleggiatore con autovettura

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio, da parte del Comune di Putifigari e da altri Comuni;

- d) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge e dal presente regolamento;
- e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, se istituito;
- f) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Putifigari, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, e presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- g) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio (art.8, comma 1, Legge n.21/92);
- h) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

CAPO II

L'Autorizzazione all'esercizio per autovettura

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione di esercizio, fermo restando la procedura di cui all'art.11, viene rilasciata dal responsabile del servizio.
3. L'autorizzazione contiene l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autovettura.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Non è riconosciuta la validità di autorizzazione rilasciata da altri Comuni.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.9.
2. Il bando di concorso è indetto dal responsabile del servizio, previa approvazione del relativo schema a cura dello stesso responsabile, ed entro sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il suddetto termine qualora si siano rese disponibili, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni.
3. Il bando di concorso è:
 - a) pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ente;
 - b) inviato alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

Art. 12

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande, con la precisazione che non sarà tenuto conto di quelle pervenute in ritardo;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso, e di cui al precedente art. 9;

- d) indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, con la precisazione che dovrà essere allegata la documentazione (in originale o copia autenticata) comprovante il possesso degli stessi;
- e) indicazione dei titoli di preferenza;
- f) indicazione che la domanda può essere trasmessa sia a mezzo raccomandata a.r. che presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
- g) indicazione che la data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio protocollo del Comune;
- h) precisazione che per la partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando;
- i) precisazione che al titolare di autorizzazione che abbia trasferito la stessa non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo i cinque anni dal trasferimento della prima (il calcolo del quinquennio è effettuato con riferimento alla data di scadenza del bando);
- l) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente le dichiarazioni inerenti:
- 1) alla proprietà o alla disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - 2) alla disponibilità di una rimessa, nel Comune di Putifigari, con l'indicazione della relativa ubicazione;
 - 3) all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio e di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, se istituito;
 - 4) l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
 - 5) che le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - 6) il non esercizio d'altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione per la concessione dell'autorizzazione Punteggi attribuibili a ciascun titolo Titoli di preferenza

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:

Documentata anzianità di presenza operativa nel settore

- a) aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con conducente: - PUNTI 0.60 per ciascun anno di servizio;
- b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: - PUNTI 0.50 per ciascun anno di servizio;
- c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: - PUNTI 0.45 per ciascun anno di servizio;
- d) aver svolto l'attività, in qualità di conducente dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: - PUNTI 0.35 per ciascun anno di servizio;
- e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovettura con conducente: - PUNTI 0.35 per ciascun anno di servizio.

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati punti a) - b) - c) - d) - e) è di anni dieci, anche se cumulati fra loro; i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2009

- con certificazione rilasciata dal Comune ove ha sede la ditta, o da altro Ente competente, attestante la continuità del servizio:
 - fino a cinque anni = PUNTI 0.30
 - oltre i cinque anni = PUNTI 0.50
- elenco dei committenti:
 - fino a cinque = PUNTI 0.10
 - oltre cinque = PUNTI 0.20
- attestazione dei committenti dalla quale risulti l'efficienza dei servizi svolti: puntualità, comfort automezzi (es: aria condizionata, frigobar, televisore, ecc..) = PUNTI 0.10

L'organizzazione aziendale

- organigramma azienda;
- numero di autoveicoli, caratteristiche, e tipologia dei mezzi;
- numero dei dipendenti;
- autisti (grado di professionalità, eventuale conoscenza di lingua straniera, se dotati di cellulare, ecc.);
- altro personale (grado di professionalità, ruolo all'interno dell'azienda);
- eventuali mezzi informatici utilizzati.

Nel caso siano soddisfatte tutte le specifiche di cui sopra = PUNTI 1

Nel caso siano soddisfatte quattro o più specifiche = PUNTI 0.50

Nel caso siano soddisfatte meno di quattro specifiche = PUNTI 0.30

2. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

3. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione (art.8, comma 4, Legge 21/92).

ART. 14

Esame delle domande e valutazione dei titoli

1. Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso il Responsabile del servizio di cui all'art.8 del presente Regolamento, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute, all'esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei titoli, alla formazione della graduatoria di merito tra i partecipanti e alla verifica dell'autovettura da immettere in servizio.

2. Nel caso di parità di punteggio tra le domande concorrenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 dell'art.13, l'autorizzazione verrà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune o dal timbro postale.

5. La graduatoria formulata è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel quale caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

6. Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

1. Il responsabile del servizio approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 16

Comunicazione dell'esito della domanda Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione Termine di rilascio

1. L'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti:

- a) patente di guida per autovettura del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - b) certificato di abilitazione professionale del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
 - c) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
 - d) attestazione inerente la disponibilità della rimessa con allegata planimetria della stessa in scala 1:100, firmata dal titolare dell'attività e vidimata da un tecnico del settore, con riportato in calce il computo metrico della superficie del locale o dell'area a ciò destinata, nonché l'indicazione della relativa localizzazione;
 - e) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - f) dichiarazione dalla quale risulti di non aver nell'ultimo quinquennio trasferito ad altri la titolarità dell'autorizzazione ovvero di non esserne mai stato titolare;
 - g) documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria;
 - h) n.1 marca da bollo (del valore vigente);
 - i) elenco dei documenti trasmessi debitamente datato e sottoscritto.
2. Per quanto attiene ai documenti di cui alle lettere a) b) c) di cui al precedente comma 1, gli stessi dovranno essere trasmessi in copia autentica.
3. La documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i) potrà essere inviata a mezzo raccomandata a. r. in tal caso il timbro postale farà fede per l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta di presentazione.
4. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma 1 di ulteriori 60 giorni.
5. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere la documentazione richiesta, entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, l'autorizzazione viene a decadere.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i), del presente articolo.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di un documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.3 della Legge n.21/92, se istituito, ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare - erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo e previa designazione degli eredi, nonché nel termine perentorio di due anni, ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione dell'autorizzazione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) sia presentato, presso il competente ufficio comunale, l'atto comprovante la successione "mortis causa" (copia del testamento ed altro atto legalmente valido) e che sia indicato l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore;

d) sia presentata dal cessionario o dall'erede la documentazione prevista dall'art.16, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i).

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

CAPO III

L'esercizio del servizio con autovettura

Art. 18

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio con un'autovettura entro 120 giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa, entro il periodo di cui al comma precedente, tale termine può essere prorogato di ulteriori 120 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata per iscritto alla Polizia Municipale nel termine perentorio di tre giorni, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 19

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Organizzazioni di categoria, sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, concernente i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per le autovetture.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella rimessa e nell'autovettura le tabelle tariffarie.

TITOLO III

Il servizio di noleggio con conducente

Capo I

Validità e verifica

ART. 20

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura e conducente ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione attività per l'anno successivo e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 21

Verifica e revisione delle autovetture

1. Le autovetture sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte del Responsabile del Servizio di cui all'art.8 del presente regolamento al fine di accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione e l'idoneità alle disposizioni e caratteristiche contenute nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici del D.T.T. Dipartimento dei Trasporti Terrestri e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19.06.1979 n°348). Ogni qualvolta il Responsabile del Servizio ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, il responsabile del servizio procede a darne notizia al competente ufficio del D.T.T. ai sensi del Codice della Strada, e all'Assessorato competente della Regione Sardegna.

Successive visite di controllo potranno essere effettuate in qualsiasi momento allo scopo di accertare la rispondenza delle autovetture a tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura stessa entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca a norma del successivo art. 39.

ART. 22

Libretto di servizio

1. Al titolare dell'autorizzazione viene rilasciata un libretto di servizio nel quale sono annotati:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione di esercizio;
 - b) gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura adibita al servizio;
 - c) la sede della rimessa;
 - d) le annotazioni che si rendessero necessarie ai sensi del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di esercizio produrrà effetto solo dopo il rilascio del libretto di cui al comma precedente.
3. Il libretto di servizio deve essere tenuto a bordo dell'autovettura unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 23

Caratteristiche dell'autovettura Sostituzione temporanea e definitiva dell'autovettura

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Per la sostituzione delle autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso la propria officina ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità;
 - e) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
4. Il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione definitiva dell'autovettura con altro veicolo dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in buono stato d'uso, dotato dei contrassegni di cui all'art.24, dopo successiva verifica.

5. Il titolare deve pertanto chiedere l'autorizzazione comunicando all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.

6. Il Responsabile, a seguito delle verifiche, provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di visita e prova inerenti l'immatricolazione per uso di terzi da noleggio con conducente o di revisione, presso l'ufficio provinciale del D.A.T.; in tale ipotesi, sull'autorizzazione e sul libretto di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa all'intervenuta modifica.

7. Non sono ammesse sostituzioni temporanee o definitive senza la prescritta autorizzazione.

Art. 24

Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "noleggio" e sono dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "Comune di Puffigari" e "NCC" a caratteri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

2. I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.

Art. 25

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 26

Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.

2. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale su area privata.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

5. Il noleggiatore può, in deroga alla norma generale, prelevare l'utente dal suo domicilio quando trattasi di persona invalida, malata o comunque fisicamente impedita.

Art. 27

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti o sostituti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti, sostituti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica dei requisiti per la professione.

Art. 28

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite

E' vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Capo II

Norme di comportamento

Art. 29

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo della circolazione stradale;
 - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - g) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - l) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
 - m) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - n) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dell'autovettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;
 - o) effettuare per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - p) adibire alla guida del veicolo conducenti in possesso dei requisiti professionali prescritti;
 - q) utilizzare per lo svolgimento della professione esclusivamente veicoli autorizzati;

r) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

2. Le violazioni ai suddetti obblighi riscontrate a seguito di accertamento di infrazione, possono comportare, se contestate a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all'art.41, se contestate al personale dipendente, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

3. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salva esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- l) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

4. Nell'ambito del Comune di Putifigari è vietato ai titolari di autorizzazione d'esercizio rilasciata da altri Comuni, procurarsi servizi di noleggio con stabilità e continuità.

5. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

6. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 30

Comportamento dell'utente durante il servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 31

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, dei cani-guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 32

Divieto per gli autoveicoli di sostare su aree pubbliche

1. È fatto divieto di stazionare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi servizi di noleggio.

2. Lo stazionamento degli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.

Capo III

Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 33

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Banari e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.81 n.689.

Art. 34

Sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L.689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

2. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689 e dall'art.7 bis del D. L.vo n. 267/2000;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

4. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art.7 bis del D.L.vo n.267/2000.

5. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

6. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
7. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione al Responsabile del servizio che successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
8. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare la sanzione ed il relativo provvedimento del caso è il responsabile del servizio, a cui fa capo la materia della Polizia Amministrativa, sentito il parere del Responsabile.
9. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 8, l'interessato ha il diritto di presentare documentazione o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 35 **Violazioni e sanzioni**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.**
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto in aggiunta alla sopra citata sanzione amministrativa pecuniaria, **alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni:**
- art. 19 comma 3 - art. 21 - art. 29, comma 1, lettera b) - art. 29, comma 3, lettere a) d) f) i) l);
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, **alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni:**
- art. 27 - art. 31 - art. 29, comma 3, lettere e) g).
4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a . 500,00.
5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 **e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.**
6. Chiunque, privo dei previsti requisiti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 **ed è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.**
7. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope **è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.**
8. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

Art. 36 **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 37
Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 38
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nel caso in cui il conducente:

- incorra in violazioni di norme di cui al Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento;
- violi i criteri per la determinazione delle tariffe.

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione viene adottato dal responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, e dell'eventuale recidiva.

3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 39
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene revocata dal responsabile del servizio, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) si sia procurato con continuità servizio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- d) non mantenga l'attività nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio, tra i quali ad esempio l'utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e) abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti
- f) colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) qualora il trasferimento dell'autorizzazione non sia perfezionato nell'arco del biennio;
- l) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;

m) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa;

n) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide da notificare a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

3. L'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile del servizio è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

5. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

a) non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione dell'autorizzazione;

b) non provveda ad iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 (novanta) giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;

d) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Putifigari;

e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare;

f) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

g) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

h) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività nei termini stabiliti.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 41 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. L'autorizzazione ed il libretto di servizio devono essere restituiti al servizio comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca.

2. Nei casi di cui al precedente comma l'ufficio comunale competente ne darà comunicazione all'ufficio provinciale del D.T.T. per i provvedimenti di competenza.

3. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 42
Approvazione del regolamento

Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono sottoposti all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna, e sono predisposti secondo i criteri stabiliti dalla stesso organo regionale e nel quadro dei principi fissati dalla Legge n. 21/92 e tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 43

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla prevista approvazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 44
Abrogazioni - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutte le precedenti norme in contrasto con il presente regolamento o con esse incompatibili.
 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
-